

ALLEGATO A

CRITERI E MODALITÀ, PER L'ANNUALITÀ 2012, PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI NATURA CORRENTE ALLE UNIONI DI COMUNI E ALLE COMUNITÀ MONTANE A SOSTEGNO DELLE GESTIONI ASSOCIATE E DEI CONTRIBUTI PER LE FUSIONI

- 1 Destinatari dei contributi
- 2 Criteri per il calcolo del contributo annuale
 - 2.1 Funzioni e servizi in forma associata
 - 2.2 Caratteristiche specifiche che determinate gestioni associate devono presentare per essere ammesse a contributo
 - 2.3 Variabili legate alle modalità d'organizzazione nell'esercizio delle funzioni e servizi
 - 2.4 Criterio del numero dei Comuni, della densità demografica e della popolazione complessiva della forma associativa
- 3 Modalità di erogazione dei contributi
- 4 Contributi statali regionalizzati
- 5 Contributi spettanti alle fusioni

1 DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

- 1) Possono accedere ai contributi del presente Programma, alle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate:
 - le Unioni di Comuni ed il Nuovo Circondario Imolese ad esse equiparato ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.r. 10/2008;
 - le Comunità montane;
- 2) Non è corrisposto alcun contributo alle Unioni di Comuni comprese, in tutto o in parte, in una Comunità montana o con questa coincidenti, salvo quanto previsto dall'art. 21 della l.r. 10/2008, come modificato dalla l.r. 22/2008 e dalla l.r. 21/2011;
- 3) Ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 9 e 14 della l.r. 10/2008 e nell'art... della l.r. .../2012, possono accedere ai contributi le Unioni e le Comunità montane in possesso dei seguenti requisiti:

- lo statuto che preveda la Giunta composta esclusivamente dai Sindaci;
 - il conferimento integrale, da parte di tutti i Comuni, di almeno 4 funzioni tra quelle elencate dall'art. 14, co. 1, della l.r. 10/2008 a partire dal 4° anno (come definito dal co. 2 dello stesso art.14), una delle quali da scegliersi tra quelle di cui alle lettere da a) ad e) dell'elenco; per le altre forme associative è richiesto il conferimento di tre funzioni tra quelle elencate nell'art.14 predetto; nei casi in cui alcuni comuni sono receduti dall'Unione prima dell'approvazione del presente PRT con effetti a decorrere dal 2013, il requisito dell'integralità soggettiva (tutti i comuni di cui al co.3 dell'art.14 sopra citato) è considerato raggiunto qualora il conferimento di ulteriori funzioni è effettuato, successivamente ai recessi, da tutti i restanti comuni dell'unione;
 - le Unioni devono essere formate da almeno quattro comuni o da almeno tre con popolazione complessiva non inferiore a 15.000 abitanti e avere durata non inferiore a cinque anni;
 - i comuni dell'Unione o della Comunità montana o del Nuovo Circondario imolese non possono aderire per le stesse funzioni o servizi a più di un ente associativo, salva l'adesione a consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali o regionali e salvo quanto previsto dall'art. 21 della l.r. 10/2008 come modificato da ultimo dall'art.45 della l.r. n. 21/2011;
- 4) Ai fini del rispetto del requisito di accesso regolato dall'art. 14, co. 1, della l.r. 10/2008:
- si considerano valide le convenzioni effettivamente in corso nell'anno 2012; le nuove convenzioni devono essere effettivamente operative entro la data del 10 settembre 2012, pertanto non sono prese in considerazione convenzioni nuove sottoscritte dopo il 31 agosto 2012; i rinnovi delle convenzioni devono essere deliberati prima che sia intervenuta la scadenza ed entro il 10 settembre 2012; in via eccezionale, in relazione alle perduranti difficoltà che i comuni, interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, incontrano nell'espletamento dell'ordinaria attività dei loro organi deliberativi, saranno ammesse a con-

tributo, ricorrendo tutti gli altri presupposti, le nuove convenzioni di conferimento di funzioni o i rinnovi di convenzioni in scadenza che siano perfezionati entro il 20 ottobre 2012; ai fini della individuazione dei Comuni si fa riferimento a quelli individuati dal Decreto 1 giugno 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze;

- ai fini dell'integralità del conferimento, tenuto conto dell'autonomia organizzativa riconosciuta a ciascun Ente, si precisa, riguardo alle aree di amministrazione generale, che:

a) per il **personale**, di cui alla lett. a), è necessario che vi sia il conferimento del "trattamento giuridico" e del "trattamento economico";

b) per i **servizi tecnici, urbanistica ed edilizia**, di cui alla d), è sufficiente la "costituzione dell'ufficio tecnico associato";

c) per i **servizi informativi**, di cui alla lett. e), è necessaria l'attivazione dei "SIA - Sistemi informativi associati";

d) per i **servizi sociali** di cui alla lett. o), è sufficiente la "costituzione dell'ufficio di piano e del piano della non autosufficienza di cui all'art. 51 della l.r. n. 27/2004";

5) In attuazione dell'art. 21 bis, commi 1, 2 e 3, della l.r.10/2008 e s.m. possono continuare ad accedere in via straordinaria per l'anno 2012, anche in deroga alle previsioni di cui al § 1 punto 3, le seguenti forme associative:

- le Comunità montane il cui ambito territoriale sia stato ampliato, per effetto del riordino territoriale, con l'inclusione di nuovi Comuni;

- le Unioni di comuni preesistenti al riordino territoriale che hanno incorporato Comuni di Comunità montane soppresse;

- le Unioni costituite tra solo una parte dei Comuni di Comunità montane soppresse;

- la Comunità montana Alta Valmarecchia;

- le unioni il cui ambito territoriale è stato ampliato dal 2009 oppure nel corso del 2012, e quelle cui appartengono comuni che abbiano presentato formale i-

stanza alla Regione per l'avvio di una iniziativa legislativa per la fusione dei Comuni ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 24/2006.

2 CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO ANNUALE

- 1) Il contributo annuale è destinato a sostenere gli enti locali nelle spese necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni gestite in forma associata;
- 2) Il contributo è computato sulla base dei seguenti parametri:

- tipologia e numero delle funzioni/servizi gestiti in forma associata;
- variabili legate alle modalità di organizzazione nell'esercizio delle funzioni/servizi gestiti in forma associata oppure legate alle specifiche condizioni di alcuni territori;
- densità demografica, numero dei comuni e popolazione complessiva della forma associativa;

Alla somma attribuita in relazione alla tipologia e al numero delle funzioni/servizi gestiti in forma associata ed alle altre variabili di cui al precedente punto 2) sono apportate maggiorazioni sulla base degli ulteriori parametri e secondo i criteri e le modalità specificati nelle disposizioni che seguono;

- 3) Nel caso in cui le Unioni si siano allargate dal 2009 ad ulteriori comuni oppure si allarghino nel corso del 2012, tali Unioni hanno diritto per l'annualità 2012 ad un'ulteriore quota di contributo, in attuazione dell'art. 21 bis 3°co. della l.r. 10/2008 e s.m., pari a 40.000 €, non soggetta all'abbattimento proporzionale disciplinato al punto 4 del §3, a condizione che tutti i comuni, già aderenti all'Unione e quelli ulteriori che intendono aderirvi deliberino l'allargamento e la modifica statutaria entro il 10 settembre 2012;
- 4) Nell'ipotesi di cui al comma 3 la quantificazione del contributo spettante ai sensi del § 2.1 è effettuata in base alla disciplina ordinaria, compresi anche i nuovi Comuni aderiti, nei casi in cui l'ampliamento è indirizzato al conseguimento dei requisiti minimi di accesso ai contributi. Negli altri casi di ampliamento territoriale, la quantificazione del contributo non tiene conto del/i Comune/i nuovi entrati;

2.1 FUNZIONI E SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA

- 1) Il contributo base è computato sommando i singoli valori, indicati nella Tabella A, corrispondenti a ciascuna delle tipologie di funzione o servizio svolto in forma associata

TABELLA A

Funzione o servizio svolto in forma associata	Contributo base
Gestione del personale	35.000,00 €
Reclutamento del personale / concorsi	5.000,00 €
Trattamento economico	5.000,00 €
Trattamento giuridico (gestione amministrativa del personale)	5.000,00 €
Relazioni sindacali	5.000,00 €
Formazione professionale	5.000,00 €
Gestione economica e finanziaria e controllo di gestione	17.000,00 €
Gestione economica e finanziaria	10.000,00 €
Controllo di gestione	5.000,00 €
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	20.000,00 €
Riscossione tributi	10.000,00 €
Attività di recupero fiscale	7.000,00 €
Gestione unificata ufficio appalti, contratti, forniture di beni e servizi, acquisti	20.000,00 €

Progettazione delle opere (progetto esecutivo capitolati tecnici)	5.000,00 €
Gestione degli appalti (forniture, servizi)	5.000,00 €
Gestione degli appalti (lavori pubblici)	5.000,00 €
Gestione unificata dei servizi informativi	35.000,00 €
S.I.A. (Sistemi informativi associati)	10.000,00 €
Sistema informativo territoriale	10.000,00 €
Servizio informativo-statistico	10.000,00 €
Gestione del territorio	110.000,00 €
Catasto	5.000,00 €
Gestione e manutenzione strade	5.000,00 €
Vigilanza e controllo antisismico	5.000,00 €
Elaborazione, approvazione e gestione degli strumenti urbanistici intercomunali da parte dell'Unione/Comunità montana per tutti i comuni	40.000,00 €
Gestione della funzione urbanistica a livello sovracomunale	20.000,00 €
Edilizia privata	10.000,00 €
Commissione unica per la qualità architettonica ed il paesaggio e autorizzazioni paesaggistiche di cui alla l.r. 31/2002	5.000,00 €

Edilizia residenziale pubblica (ufficio casa)	5.000,00 €
Costituzione e gestione di un fondo per la perequazione territoriale (ex art. 15 co. 3 l.r. n. 20/2000)	5.000,00 €
Funzioni di polizia municipale e di protezione civile	25.000,00 €
Polizia municipale	10.000,00 €
Protezione civile	5.000,00 €
Funzioni culturali e ricreative	25.000,00 €
Biblioteche	5.000,00 €
Musei e pinacoteche	5.000,00 €
Programmazione e gestione attività culturali	5.000,00 €
Gestione degli impianti sportivi e ricreativi	5.000,00 €
Funzioni attinenti al settore sociale e socio sanitario	60.000,00 €
Organizzazione e gestione dell'ufficio di piano e del piano per la non autosufficienza di cui all'articolo 51 della l.r. 27/2004	20.000,00 €
ISEE (Redditometro) ed armonizzazione dei regolamenti per l'accesso ai servizi	5.000,00 €
Erogazione dei servizi di nido d'infanzia e servizi integrativi (l.r. 1/2000 e ss. mm.)	7.000,00 €

Servizi rivolti agli anziani	5.000,00 €
Servizi rivolti ai disabili	5.000,00 €
Servizi rivolti a persone in situazione di dipendenza o disagio sociale	5.000,00 €
Servizi rivolti ai minori	5.000,00 €
Funzioni attinenti allo sviluppo economico	20.000,00 €
Promozione turistica o territoriale	5.000,00 €
Sportello unico attività produttive	12.000,00 €
Servizi scolastici	20.000,00 €
Scuola materna	5.000,00 €
Trasporto scolastico	5.000,00 €
Mense scolastiche	5.000,00 €

- 2) Il contributo base, individuato nella tabella A, è aumentato del 50% qualora la gestione associata venga svolta nel territorio delle Comunità montane (l'aumento si applica a entrambi gli enti nel caso di cui all'art. 21 della l.r. 10/2008) e degli enti associativi subentrati a Comunità montane soppresse con riguardo alle seguenti specifiche voci: Gestione e manutenzione strade; Polizia municipale; Protezione civile; Funzioni attinenti al settore sociale e sociosanitario (esclusa la voce ISEE) e Trasporto scolastico;
- 3) Ogni singola voce indicata in tabella può essere finanziata solo se la gestione associata ha ad oggetto l'integralità della funzione o attività conferita ed il conferimento è effettuato da tutti i comuni della forma associativa; è pertanto escluso tassativamente il permanere di residue funzioni in capo ai singoli Comuni;
- 4) E' tuttavia ammissibile e finanziabile all'interno di una Comunità montana costituita da almeno 8 Comuni o insistente su valli separate, in deroga al criterio ge-

nerale del conferimento alla forma associativa da parte di tutti i Comuni, l'individuazione di una o più zone per l'esercizio associato di funzioni e servizi tra i Comuni sempre che ciascun Comune sia computato in una sola zona. In questo caso specifico il contributo viene calcolato in relazione al numero effettivo dei Comuni che svolgono la gestione associata nella zona;

- 5) E' ammissibile e finanziabile altresì nelle Comunità montane e nelle Unioni costituite da almeno 5 Comuni ai sensi dell'art. 13, co. 7, l.r. 10/2008, in deroga quindi al criterio della totalità dei Comuni nello svolgimento della gestione associata, la gestione di funzioni e servizi effettuata in forma associata da almeno i 4/5 dei Comuni ricompresi nella forma associativa. In questo caso specifico il contributo è riconosciuto per intero;
- 6) Analogamente, ai sensi dell'art. 15 co. 3 l.r. 10/2008, nel caso di preesistenti gestioni associate conferite al Nuovo Circondario Imolese da parte dei quattro comuni della soppressa Comunità montana della Valle del Santerno, verrà riconosciuto al Circondario il contributo per tali gestioni anche se svolte solo per tali Comuni. L'importo del contributo, calcolato una sola volta, rimane invariato anche se la gestione associata viene estesa a tutti gli altri Comuni del Nuovo Circondario;
- 7) Allo stesso modo, ai sensi dell'art. 21 bis co. 3 della l.r. 10/2008 e s.m., fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui al co.30 dell'art.14 del D.L.78/2010, nel caso di preesistenti gestioni associate conferite ad una Unione già esistente che abbia incorporato i Comuni di una Comunità montana soppressa, verrà riconosciuto alla stessa Unione il contributo per tali gestioni associate anche se svolte solo per i Comuni incorporati. L'importo del contributo, calcolato una sola volta, rimane invariato anche se la gestione associata viene estesa a tutti gli altri Comuni dell'Unione;
- 8) Nel caso di realizzazione di tutte le voci appartenenti ad un settore, si applica il contributo-base massimo previsto (indicato in neretto), in luogo della somma dei valori singoli;
- 9) Il contributo è concesso in relazione ai servizi ed alle funzioni associati aventi i caratteri di continuità (o, quanto meno, periodicità) e di effettività;

- 10) L'effettività della gestione deve essere comprovata, anche con riguardo alle nuove gestioni associate attraverso la produzione degli atti attuativi delle convenzioni di conferimento delle funzioni, della documentazione finanziaria attestante i trasferimenti, da parte dei comuni e/o di altri enti pubblici, all'ente associativo delle risorse necessarie a coprire le spese della gestione e di ogni altra documentazione che l'Ente associativo ritiene utile produrre a dimostrazione dell'effettività della gestione associata, secondo quanto previsto dall'Allegato B;
- 11) I conferimenti di funzioni effettuati entro la fine del 2010 devono avere, per essere finanziati, durata di almeno quattro anni; le nuove convenzioni e quelle rinnovate devono avere durata almeno quinquennale, a meno che l'Ente non documenti l'avvio di processi di trasformazione o di modifica dell'ambito territoriale o progetti di fusione in corso;

2.2 CARATTERISTICHE SPECIFICHE CHE DETERMINATE GESTIONI ASSOCIATE DEVONO PRESENTARE PER ESSERE AMMESSE A CONTRIBUTO

- 1) Nell'ambito delle funzioni di "Gestione del territorio" la tabella A prevede la voce "Elaborazione, approvazione e gestione degli strumenti urbanistici intercomunali da parte dell'Unione/Comunità montana per tutti i comuni" Tale voce implica, ai sensi della l.r. n. 20/2000 come modificata e integrata dalla l.r. 6/2009, il trasferimento ad un'unica struttura della forma associativa della funzione comunale di elaborazione, approvazione e gestione degli strumenti di pianificazione urbanistica previsti dalla LR 20/2000 (PSC, RUE, POC, PUA e loro varianti) e che in capo ai singoli Comuni non permangano strutture che svolgano le stesse funzioni, salvo, qualora ritenuto opportuno, quella residuale di chiusura dei processi riguardanti i PRG, sino alla loro vigenza. Per accedere al contributo la forma associativa deve documentare l'apertura della Conferenza di pianificazione attraverso l'approvazione, entro il 30/10/2012, del Documento preliminare da parte della Giunta della forma associativa e la convocazione della Conferenza di pianificazione da parte del suo Presidente; in alternativa, nel caso in cui i suddetti adempimenti siano stati effettuati e abbiano già dato diritto al contributo annualità 2011, è necessario attestare l'effettuazione degli ulteriori adempimenti richiesti dai bandi di settore (per es. quello di cui alla D.G.R.

n.1467/2011 o precedente) la cui documentazione è acquisita d'ufficio (qualora già trasmessa al Servizio regionale competente) ovvero allegata alla domanda di contributo;

- 2) La voce "Gestione della funzione urbanistica a livello sovracomunale" comporta il conferimento e la gestione associata di tutte le funzioni in materia urbanistica, dall'elaborazione di PSC e RUE comunali o intercomunali, all'elaborazione di POC o di eventuali varianti o integrazioni agli strumenti di pianificazione suddetti e attività connesse, da parte di un'unica struttura della forma associativa. In capo ai singoli Comuni non devono permanere strutture deputate all'esercizio delle medesime funzioni;
- 3) La voce "Edilizia privata" comprende tutte le funzioni, diverse da quelle di pianificazione urbanistica e da quelle rientranti nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, relative all'edilizia (gestione dei titoli abilitativi per gli interventi edilizi, controllo delle trasformazioni edilizie, funzioni di vigilanza, sanzione degli abusi edilizi ecc.);
- 4) Il finanziamento della voce "Protezione civile" implica il conferimento e la gestione associata di tutte le funzioni in capo ai comuni rientranti in questa materia, salvo quelle espressamente riservate dalla legge statale al sindaco, quale ufficiale di governo;
- 5) Ai fini dell'accesso al contributo, il requisito dell'integralità soggettiva (tutti i comuni) ed oggettiva (tutte le attività) delle nuove gestioni associate è ritenuto soddisfatto anche nel caso in cui temporaneamente (ossia non oltre la fine del 2012) una porzione ridotta dei compiti rientranti nell'ambito astratto della funzione conferita non sia concretamente nella disponibilità dell'Ente sovracomunale in quanto a causa di contratti in corso ma prossimi alla scadenza o di altro vincolo temporaneo non è possibile, da parte di uno dei comuni o da parte di non più di due comuni nelle unioni costituite da almeno 8 comuni dar immediatamente seguito, di fatto, al conferimento integrale della gestione.

2.3 VARIABILI LEGATE ALLE MODALITA' D'ORGANIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E SERVIZI

- 1) Sono finanziati dal PRT solo le funzioni e i servizi integralmente conferiti alla forma associativa e svolti

attraverso "la costituzione di uffici unici", ovvero mediante strutture sovracomunali (anche costituite ai sensi del disposto dell'art. 30 co. 4, del D.Lgs. 267/2000) che svolgono, mediante personale proprio, comandato e/o trasferito, tutte le attività relative alla funzione e al servizio conferito, escludendo il permanere di residue attività in capo alle strutture dei singoli Comuni; la struttura sovracomunale, quindi, non si deve sovrapporre ma sostituire a quelle dei singoli Comuni, con l'individuazione di un unico Responsabile;

- 2) In caso di trasferimento del personale comunale all'Unione o alla Comunità montana ai valori attribuiti in relazione alle singole voci della Tabella A, fatta eccezione per quelle specificate di seguito, si applica una maggiorazione del 30%. Tale maggiorazione non è riconosciuta per le seguenti voci: Relazioni sindacali; Formazione professionale; Progettazione delle opere; Gestione e manutenzione strade; Commissione unica per la qualità architettonica ed il paesaggio e autorizzazioni paesaggistiche; Edilizia residenziale pubblica; Costituzione e gestione di un fondo per la perequazione territoriale; Protezione civile (salvo quanto previsto al punto 3); Promozione turistica e territoriale; Trasporto scolastico;
- 3) La maggiorazione prevista al punto 2) è calcolata sul valore base di ogni singola voce di contributo alla quale il trasferimento specificamente si riferisce; anche nel caso in cui siano svolte tutte le gestioni associate ricomprese in una macrovoce e sia pertanto riconosciuto l'importo massimo del contributo base, la maggiorazione di cui trattasi, se il trasferimento riguarda solo una o soltanto alcune delle voci, va rapportata al valore delle singole voci cui il trasferimento del personale si riferisce. E' tuttavia riconoscibile la maggiorazione di cui trattasi rapportata all'intera macrovoce, nel caso della "Gestione associata delle Funzioni di polizia municipale e di protezione civile", benché sia trasferito solo il personale addetto alla polizia municipale;
- 4) La maggiorazione prevista al punto 2) è riconosciuta quando tutto il personale comunale in precedenza addetto al servizio/funzione/macrovoce è stato trasferito all'Unione o alla Comunità montana (salvo che singole unità di personale vengano adibite a funzioni diverse nel comune di appartenenza e questo risulti da appositi atti di assegnazione a mansioni diverse); il trasferi-

mento del personale, oggetto di maggiorazione, deve riguardare i dipendenti di tutti i Comuni della forma associativa (o di tutti i Comuni della convenzione, qualora la gestione associata riguardi i 4/5 dei Comuni aderenti all'Unione o alla Comunità montana o sia limitata ad una zona della Comunità montana o nel caso di cui al punto 3 2° alinea del §1), diversamente, laddove ne ricorra la circostanza, deve essere attestata l'assenza di personale comunale addetto alla funzione;

- 5) Al fine di conseguire la maggiorazione di cui al punto 2) il trasferimento del personale deve essere già stato formalizzato ed effettuato al momento della presentazione della domanda e deve essere documentato con idonei atti dei comuni e/o dell'Ente sovracomunale;
- 6) Per quanto riguarda il riconoscimento della voce "Ufficio di piano" sociale e socio sanitario, viene finanziata la sua costituzione sia nel caso di totale coincidenza della forma associativa con l'ambito distrettuale, sia nel caso di non coincidenza, purché alla convenzione per la costituzione dell'ufficio di piano partecipino l'Unione o la Comunità montana (alla quale i Comuni hanno conferito le funzioni) insieme ai Comuni o altra forma associativa che insistono nel medesimo ambito distrettuale. In quest'ultima ipotesi è necessario individuare nella stessa convenzione l'ente capofila per ambito distrettuale. Nel caso in cui il territorio della forma associativa non coincida interamente con quello del distretto socio-sanitario, è consentito che il Presidente o un delegato dei sindaci dei comuni aderenti partecipi al Comitato di distretto in luogo dei sindaci stessi (unitamente ai sindaci di comuni singoli esterni alla forma associativa);
- 7) Qualora, ai sensi dell'art. 19 della l.r. 11/2001, due o più forme associative cooperino tra loro per l'esercizio associato, in area vasta, di funzioni o servizi comunali in materia di appalti, recupero evasione/elusione fiscale, Sistemi Informatici Associati (S.I.A.), servizio informativo statistico, sistema informativo territoriale, catasto, elaborazione di un unico PSC e unico RUE intercomunali il contributo concesso a ciascuna forma associativa è maggiorato del 20%. Tale maggiorazione si applica anche alle funzioni ed ai compiti esercitati in materia di servizi sociali e socio-sanitari, quando la collaborazione riguardi forme associative che appartengono al medesimo ambito di distretto sanitario;

8) Per le specifiche ipotesi di gestione associata in zone di Comunità montane o di gestione per conto dei 4/5 dei comuni della forma associativa, il contributo è quantificato, con riferimento al valore stabilito dalla Tabella A, applicando i seguenti criteri:

- nel caso in cui le Comunità montane costituite da almeno 8 Comuni o insistenti su valli separate abbiano istituito, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 11/2001 una o più zone, il contributo alla Comunità montana è commisurato al valore della percentuale dei Comuni appartenenti alla zona interessata alla gestione associata, sempre che ciascun Comune sia computato in una sola zona;
- nel caso di Unioni e Comunità montane, costituite da almeno 5 comuni, che svolgono le gestioni associate per conto di almeno i 4/5 dei Comuni ricompresi nella forma associativa, il contributo base è concesso nel valore tabellare;

2.4 CRITERIO DEL NUMERO DEI COMUNI, DELLA DENSITA' DEMOGRAFICA E DELLA POPOLAZIONE COMPLESSIVA DELLA FORMA ASSOCIATIVA

- 1) Il contributo annuale commisurato alle gestioni associate (e relative maggiorazioni), calcolato secondo le modalità di cui sopra, è aumentato di una percentuale precisata alla TABELLA 2 in relazione alla densità demografica di ciascuna forma associativa;
- 2) La quantificazione del contributo complessivo comprende, oltre al valore calcolato in base a quanto stabilito al punto 1), le ulteriori quote indicate nelle tabelle 1 e 3 legate al numero dei comuni ed alla popolazione complessiva della forma associativa;

TABELLA 1. Criterio del numero dei Comuni

Numero Comuni	Importo in Euro
Da 4 a 6	20.000,00 €
Da 7 a 9	25.000,00 €
Oltre 9	30.000,00 €

TABELLA 2. Criterio della densità demografica

Densità demografica	Unioni e Nuove Comunità montane
< 100 ab/kmq	+25%
Tra 100 e 200 ab/kmq	+15%
Tra 200 e 300 ab/kmq	+10%
> 300 ab/kmq	0

TABELLA 3. Criterio della popolazione complessiva della forma associativa

Popolazione complessiva della forma associativa	Importo in Euro
< 20.000 abitanti	10.000,00 €
Da 20.001 a 50.000 abitanti	20.000,00 €
Da 50.001 a 100.000 abitanti	30.000,00 €
Oltre 100.000 abitanti	40.000,00 €

- 3) Ai fini del presente PRT la popolazione è calcolata sulla base dei dati demografici pubblicati sul sito statistico ufficiale della Regione acquisiti agli atti del Servizio Affari istituzionali e delle Autonomie locali riferiti all'01/01/2012;

3 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

- 1) Le domande per accedere ai contributi correnti a sostegno delle gestioni associate annualità 2011 devono essere presentate dai Presidenti dalle forme associative aventi diritto, come indicate al § 1, entro il 10 settembre 2012, con le modalità, la documentazione e la modulistica stabilite dall'Allegato B;
- 2) I contributi per l'annualità 2012 vengono concessi in unica soluzione con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 dicembre 2012;
- 3) La fase istruttoria del procedimento di concessione deve essere conclusa entro il 31 ottobre 2012 e può com-

portare, ove necessario od opportuno, la richiesta di documentazione integrativa;

- 4) La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. Se il totale dei contributi massimi erogabili sulla base delle domande presentate eccede le risorse finanziarie disponibili, il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti è ridotto in proporzione;
- 5) Ai contributi erogati ai sensi del presente Programma si applica l'obbligo di rendicontazione. A tal fine valgono le attestazioni richieste ai Responsabili finanziari degli enti all'atto di presentazione della domanda di contributo per l'anno successivo e, per gli enti che non presentino domanda di contributo per l'anno successivo è richiesta, entro gli stessi termini, analoga documentazione;
- 6) I contributi successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove, sulla base dell'intera documentazione richiesta e prodotta in sede di presentazione della domanda di contributo per gli anni successivi, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi finanziati nell'anno precedente;
- 7) Il responsabile del procedimento per la concessione dei contributi disciplinati dal PRT è individuato nella dott. ssa Graziella Fiorini;

4 CONTRIBUTI STATALI REGIONALIZZATI

- 1) Le risorse statali per l'associazionismo intercomunale che verranno trasferite alla Regione in attuazione delle Intese sancite dalla Conferenza Unificata verranno erogate alle forme associative, nel rispetto degli eventuali vincoli di destinazione, ripartendole proporzionalmente all'importo del contributo spettante a ciascun ente, calcolato in base alle sole risorse regionali, fino a concorrenza delle risorse statali trasferite;

5 CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE FUSIONI

- 1) Ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 10/2008 il PRT specifica i criteri ed i parametri per l'erogazione degli incentivi finanziari prevedendo specifiche premialità per il Comune istituito per fusione o derivante da incorporazione di uno o più Comuni.

2 Al Comune di nuova istituzione spettano, nei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale, i seguenti contributi regionali:

- un contributo straordinario in conto capitale della durata di tre anni,—che sarà quantificato dalla legge regionale di fusione a titolo di compartecipazione alle spese del processo amministrativo di aggregazione dei servizi e della riorganizzazione delle strutture del comune neoistituito ed al fine di contribuire alle spese di investimento necessarie per l'apertura di sportelli decentrati oppure per l'acquisto di mezzi e strumentazioni utili per assicurare l'erogazione dei servizi sull'intero territorio del Comune neoistituito;
- un contributo ordinario annuale, della durata di 15 anni, quantificato dalla legge regionale di fusione, che tiene conto dei criteri della popolazione, dell'estensione territoriale e del numero dei Comuni che si fondono nonché del volume delle spese correnti di bilancio, meglio specificati di seguito;

Contributo straordinario

1. Un contributo per spese di investimento viene concesso nei tre anni seguenti all'istituzione del nuovo Comune; per il primo anno tale contributo viene concesso d'ufficio, con determinazione del dirigente competente, entro 60 giorni dall'istituzione del comune derivante dalla fusione, e deve essere rendicontato;

2. L'importo di tale contributo, uguale per tutte le tre annualità previste, è rapportato al numero dei comuni estinti con la fusione ed al numero complessivo dei dipendenti dei predetti comuni; esso è quantificato in base alla tabella che segue:

numero comuni	numero dipendenti	importo contributo
da 2 a 3	< 30	120.000,00 €
	> 30	150.000,00 €
da 4 a 5	< 70	200.000,00 €
	> 70	300.000,00 €

da 6 in su	< 100	250.000,00 €
	> 100	350.000,00 €

3. Il contributo straordinario è finalizzato a compartecipare alle spese iniziali in conto capitale che il Comune neoistituito deve sostenere per l'acquisto di beni materiali ed immateriali necessari alla riorganizzazione delle preesistenti strutture amministrative comunali, alla messa in rete degli uffici comunali e all'eventuale costituzione degli opportuni sportelli decentrati, per l'effettuazione di eventuali lavori pubblici urgenti per uniformare gli standard prestazionali nelle diverse parti del territorio del nuovo ente e per l'acquisto di servizi necessari ad uniformare le procedure amministrative, i sistemi informativi ed i servizi per l'intero territorio del comune neoistituito. Il contributo può essere utilizzato per eventuali ulteriori tipologie di spese in conto capitale, purché strumentali all'avvio dell'attività del Comune unificato ed il consolidamento della gestione unitaria e tale finalità sia documentata in sede di rendicontazione del contributo;

4. Ai fini della corresponsione di questo specifico contributo il servizio regionale competente acquisisce i dati relativi al personale dipendente a tempo indeterminato dei comuni che hanno dato luogo alla fusione con riferimento alla data dell'istituzione del nuovo Comune;

5. Tale contributo è soggetto a rendicontazione ai sensi dell'art.158 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) nei termini indicati dalla norma predetta. La rendicontazione va trasmessa al Servizio Affari istituzionali e delle autonomie locali con posta certificata;

Contributo ordinario annuale

1. Al comune risultante dalla fusione o derivante dall'incorporazione è riconosciuto per quindici anni un contributo ordinario annuale, calcolato secondo i criteri che seguono;

2. Il contributo complessivo viene determinato individuando la quota annuale in applicazione dei criteri di cui ai punti successivi e moltiplicandola per i 15 anni. Il valore complessivo viene assegnato in quote annuali come previsto al punto 3 con conguaglio finale sull'ultima annualità;

3. Le prime 10 quote annuali del contributo rimangono costanti nell'importo e nel loro insieme corrispondono a circa l'87 % del contributo complessivo quindicinale; le successive ultime cinque quote, a partire dalla 11^a fino alla 15^a annualità, sono anch'esse costanti ma diminuite rispetto alle prime e complessivamente corrispondono a circa il 13% del contributo complessivo quindicinale. La prima annualità è corrisposta nell'anno in cui il nuovo ente è formalmente istituito. La legge regionale di fusione definisce l'ammontare esatto delle quote annuali spettanti;

4. Il contributo ordinario annuale, risultante dall'applicazione dei criteri di cui sopra, verrà maggiorato del 10% qualora il Comune neo istituito derivi dalla fusione di tutti i Comuni precedentemente aderenti alla medesima Unione, costituita da almeno 4 Comuni;

5. Il contributo annuale a base del calcolo del contributo complessivo è calcolato sommando le quote individuate, rispettivamente, per fasce di popolazione complessiva e di estensione territoriale dalla tabella A e la quota, stabilita dalla tabella B, per fasce di volume della spesa corrente ricavata dai rendiconti consuntivi dei comuni approvati nell'ultimo anno antecedente la legge di fusione;

6. Alle quote determinate in base ai criteri di cui al punto 5 si aggiunge un'ulteriore quota, basata sul numero dei comuni che si fondono, individuata assegnando un importo di 30.000 € nel caso di fusione a cui partecipano fino a 4 comuni e 40.000 € nel caso in cui vi concorra un numero maggiore di comuni;

7. Le prime due quote di contributo di cui al punto 5 sono individuate applicando le fasce e gli importi della tabella A) e prendendo a riferimento i dati demografici Istat al 31 dicembre del penultimo anno antecedente la legge di fusione;

Tabella A

Popolazione	Importo assegnato
fino a 4.000 abitanti	30.000,00 €
da 4.001 a 10.000 abitanti	80.000,00 €
da 10.001 a 20.000 abitanti	120.000,00 €
da 20.001 a 40.000 abitanti	185.000,00 €

da 40.001 a 100.000 abitanti	200.000,00 €
Territorio	Importo assegnato
fino a 50 Kmq.	30.000,00 €
da 50 a 100 Kmq.	80.000,00 €
da 100 a 200 Kmq.	140.000,00 €
oltre 200 Kmq.	180.000,00 €

8. La terza quota di contributo di cui al punto 5 è stabilita in base ai valori riportati nella tabella B;

Tabella B

Volume delle spese correnti	Importo assegnato
Fino a 5.000.000 di €	25.000,00 €
Da 5.000.001 a 10.000.000 €	65.000,00 €
Da 10.000.001 a 20.000.000 €	100.000,00 €
Da 20.000 001 a 25.000.000 €	140.000,00 €
Oltre 25.000.001 €	175.000,00 €

9. Il contributo ordinario annuale a sostegno delle fusioni è concesso d'ufficio al comune di nuova istituzione;

10. Entro il 30 settembre di ogni anno, a far data dal secondo anno di istituzione del nuovo Comune e per tutta la durata dei contributi, il nuovo Ente è tenuto a trasmettere al Servizio Affari istituzionali e delle Autonomie locali una relazione illustrativa, a firma del legale rappresentante, attestante l'utilizzo dei contributi erogati dalla Regione nel rispetto e secondo le finalità degli stessi;

11. Nell'ambito dei programmi e provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli Enti Locali viene garantita priorità assoluta ai Comuni derivanti da fusione nei 10 anni successivi alla loro costituzione; parimenti la stessa priorità viene applicata anche nell'ambito dei provvedimenti provinciali adottati su delega regionale.